

Prot. 265958/04

Fasc. 8800/04

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del giorno 14 dicembre 2004

n. Rep. Gen. 56/2004

Presidente del Consiglio: Vincenzo Ortolina

Presidente della Provincia: Filippo Penati

Consiglieri provinciali in carica:

 Vincenzo Ortolina Pietro Accame Roberto Albetti Pierluigi Angiuoni Costanzo Ariazzi Vittorio Arrigoni Mario Barbaro Marco Bruschi 	 16. Bruno Giorgio Dapei 17. Mario A. F. De Gaspari 18. Paolo Giovanni Del Nero 19. Francesco Esposito 20. Giuseppe Maria Foglia 21. Ombretta Maria Fortunati 22. Paola Frassinetti 23. Andrea Gaiardelli 	 31. Marco Malinverno 32. Matteo Mauri 33. Fabio Meroni 34. Roberto Modugno 35. Camilla Musciacchio 36. Ernesto Nobili 37. Antonello Patta 38. Alessandro Pezzoni
 9. Arturo Calaminici 10. Roberto Caputo 11. Ezio Primo Casati 12. Arianna Cavicchioli 13. Arianna Maria Censi 14. Michele Angelo Clerici 15. Ombretta Colli 	 24. Massimo Roberto Gatti 25. Attilio Gavazzi 26. Luigi Greco 27. Paolo Grimoldi 28. Luca Guerra 29. Ruggiero Lombardi 30. Pietro Maria Maestri 	 39. Pier Mauro Pioli 40. Vittorio Pozzati 41. Marco Re 42. Giuseppe Russomanno 43. Giuseppe Scarano 44. Luigi Tranquillino 45. Massimo Zanello

Assente il Sig. Filippo Penati, Presidente della Provincia, e i Consiglieri On. Colli, De Gaspari, Grimoldi, Russomanno, Scarano e Zanello.

E così risultano presenti 39 Consiglieri.

Sono altresì presenti gli Assessori: Barzaghi, Benelli, Brembilla, Casati, Corso, Dioli, Gasparini, Grancini, Matteucci, Mattioli, Mezzi.

Partecipa alla riunione il Segretario generale: avv. Antonino Princiotta

<u>ARGOMENTO N. 30 DELL'ORDINE DEL GIORNO</u> – Istituzione del "Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale" e approvazione della correlata disciplina regolamentare.

Il <u>Presidente del Consiglio</u> sottopone ai voti del Consiglio il seguente provvedimento proposto dalla Giunta, comprensivo degli emendamenti presentati e approvati durante l'adunanza consiliare:

CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO

Argomento n. 30 dell'ordine del giorno

Oggetto: Istituzione del "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE" e approvazione della correlata disciplina regolamentare.

Nello spirito della tutela delle garanzie e dei diritti di cittadinanza, si afferma sempre più, anche a livello europeo l'esigenza di dare configurazione formale ad una figura che si ponga quale promotore della partecipazione attiva alla vita civile delle persone variamente private o limitate nella libertà.

Nello stesso spirito della nostra Costituzione l'Art. 27 richiama con chiarezza il principio del rispetto dei diritti di tutti, senza esclusione, quindi, delle persone che hanno deviato.

A sottolineare la rilevanza istituzionale di cui è fatta oggetto tale questione, risultano essere presenti alla Camera dei Deputati tre proposte di legge istitutive della figura definibile globalmente quale "garante" dei diritti dei detenuti.

A partire dal marzo 2003, diverse Amministrazioni Comunali - primo in Italia il Comune di Roma, preceduto da apposita legge regionale della Regione Lazio – hanno deliberato di istituire la figura del "garante" prevedendone la nomina diretta da parte del Sindaco, mediante propria ordinanza.

A breve distanza altri Comuni hanno concretizzato la medesima iniziativa, procedendo alle deliberazioni ed alla diretta nomina dei rispettivi "garanti". Fra questi: Firenze, Venezia, Padova, Cosenza, Torino, per non citarne che alcuni.

Tale figura monocratica - rigorosamente super partes - sviluppa un triplice ruolo che può essere così schematicamente riassunto: promuove una cultura dell'umanizzazione della pena (anche mediante iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani fondamentali), opera d'intesa con le altre istituzioni pubbliche per la fruizione di tutti i diritti da parte delle persone detenute e limitate nella libertà personale, esercita funzioni di osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni alle autorità competenti.

Ciò comporta una profonda conoscenza delle realtà penitenziarie della Provincia di Milano – relativa sia all'area Adulta che a quella Minorile - e dei meccanismi che sono alla base sia dello sviluppo della cultura dell'esercizio dei diritti, che delle attività trattamentali e lavorative, nonché della regolamentazione dei diversi istituti e dei differenti ruoli degli operatori.

Tale figura deve essere di elevato profilo, conosciuta e stimata dall'Amministrazione Penitenziaria e dalla Magistratura di Sorveglianza per interagire nei termini più compiuti con entrambe, senza interferire nelle competenze proprie di quest'ultima autorità.

Quanto poi alle modalità di individuazione e di scelta della persona da incaricare, in carenza di una normativa di specie, tutte le Amministrazioni sopra citate fanno riferimento ad una scelta del Sindaco, operata fra le persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nelle scienze giuridiche, dei

diritti umani e delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e di pena e nei Centri di servizio sociale, residenti nel territorio.

Si tratta, pertanto di una scelta fiduciaria, da designare da parte del Presidente dell'Amministrazione Provinciale scegliendolo direttamente in deroga al Regolamento sulle nomine, tenendo conto del fatto che non esistono appositi elenchi o albi: si sta introducendo una figura innovativa, tracciando una strada su basi empiriche, in attesa di una successiva normativa specifica.

E' opportuno che la figura individuata, notoriamente super partes, risulti esterna alle dinamiche politiche dirette, non più concretamente operativa nei diversi circuiti dell'Amministrazione Penitenziaria, ma, contestualmente, non estranea, non troppo distante.

Tutto ciò premesso la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale il seguente schema di provvedimento

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO

Vista la su estesa relazione della Giunta Provinciale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Premesso che il pieno sviluppo della persona umana trova fondamento nella libertà della persona, anche quando ha violato le leggi, e che la garanzia del rispetto e della esigibilità dei diritti fondamentali si radica nella Costituzione Italiana e nella tutela degli stessi da parte degli organi pubblici a ciò preposti;

Ritenuto che favorire la crescita del senso di cittadinanza anche per *le persone in carcere o limitate nella libertà personale* sia negli obiettivi del Programma di mandato della Giunta Provinciale presentato al Consiglio Provinciale il 20 luglio 2004;

Dato atto che il vigente Statuto della Provincia di Milano nella parte riferita ai principi generali ispiratori del ruolo e dell'azione dell'Ente, prevede che la Provincia di Milano – art. 1 co. 12 – "tutela la parità di diritti, doveri ed opportunità per tutti i cittadini", statuendo altresì quale "missione" della Provincia di Milano che la stessa "è impegnata a garantire a coloro che si trovino per qualsiasi motivo nel proprio territorio possibilità di pieno sviluppo della persona umana";

Rilevato che in riferimento ai principi generali sopra espressi dal vigente Statuto ed altresì in conformità alle linee programmatiche della Giunta, è stata identificata una specifica delega assessorile relativa ad interventi finalizzati alla promozione della integrazione sociale "per le persone in carcere o limitate nella libertà personale" e che in riferimento alla predetta delega risulta già operativo un servizio titolare di funzioni e competenze ascrivibili alla tematica in questione;

Considerato che alla luce dei principi sopra richiamati la Provincia di Milano per quanto nelle sue attribuzioni ed in raccordo con altre Pubbliche Amministrazioni, è impegnata a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile ed ad assicurare l'effettività di tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione anche a favore dei soggetti sopra individuati;

Rilevato che la Provincia di Milano intende sviluppare interventi a tutela e garanzia dei diritti della persona dei predetti soggetti in stato di detenzione o comunque limitate nella libertà personale;

Ritenuto che la figura del "Garante di diritti delle persone limitate nella libertà personale" debba essere istituita dal Consiglio Provinciale, sia in ragione della precipua potestà regolamentare propria

del Consiglio, che in relazione al ruolo di vigilanza/garanzia insito nelle funzioni proprie della predetta figura;

Dato atto che sul tema della tutela dei predetti diritti, già diverse Amministrazioni Locali, nello spirito di indirizzare una futura legislazione nazionale, hanno provveduto ad istituire una figura di "Garante" approvando la correlata disciplina regolamentare sugli ambiti e le funzioni di detta figura, e che a conferma dell'attenzione e dell'ampio interesse istituzionale, risultano presentate alla Camera dei Deputati tre proposte di legge in materia;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore Centrale Finanze e Bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 espresso in data 19/11/04;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, dal Direttore Centrale Tutela Diritti Sociali, espresso in data 19/11/04;

Acquisito altresì il parere del Direttore Centrale espresso in data 19/11/04;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze consiliari;

Atteso che la competente Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole alla trasmissione al Consiglio Provinciale in data 29 novembre 2004;

Udito il Relatore;

Con voti resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1. Di istituire la figura del "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTA' PERSONALE" e cioè dei soggetti detenuti in Istituti di pena esistenti sul territorio provinciale o comunque sottoposti a restrizioni della libertà personale;
- 2. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la disciplina regolamentare dell'istituita figura di cui al precedente punto.

per la
GIUNTA PROVINCIALE
Il relatore
FRANCESCA CORSO

GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE NELLA LIBERTA' PERSONALE

della PROVINCIA DI MILANO

Art. 1

(Istituzione del Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali)

1. Nell'ambito dell'Ente Provincia di Milano è istituito il Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale di seguito denominato "Garante".

Art. 2 (Nomina e Durata)

- 1. Il Consiglio provinciale elegge il Garante scegliendolo fra persone di prestigio nel campo delle scienze giuridiche e sociali con particolare riferimento alla tematica degli interventi sociali presso gli Istituti di prevenzione e pena ovvero nelle strutture dei Servizi Sociali degli Enti Locali finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti interessati. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto almeno 30 voti. Nel caso in cui, per due votazioni consecutive, nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto almeno 24 voti.
- 2. Il Garante resta in carica nei limiti del mandato del Presidente ed opera in prorogatio sino alla nomina del nuovo Garante. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
- 3. Il Garante è obbligatoriamente revocato dal Presidente quando riporti talune delle condanne previste dall'art. 58, co. 1 del T.U.E.L.. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio Provinciale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.
- 4. Il Garante è un organo monocratico e l'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori dell'amministrazione della Giustizia e della

Pubblica Sicurezza così come con ogni carica elettiva e/o di amministratore in Enti, Aziende o società partecipate dalla Provincia di Milano e neppure di amministratori di organismi che ricevono contributi economici dalla Provincia di Milano.

Art. 3 (Ruolo e compiti del Garante)

- 1. Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, definisce e propone interventi ed azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative nella libertà personale.
- 2. In tale ambito il garante espleta interventi e funzioni che vengono in via generale indicati qui di seguito:
- Definisce iniziative volte ad facilitare ai soggetti in carcere o limitati nella libertà personale la garanzia di prestazioni inerenti il diritto alla salute, all'affettività e alla qualità della vita, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ottica dei principi di recupero e reintegrazione sociale;
- Segnala agli organi competenti eventuali condizioni di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza in qualsiasi modo e forma;
- Si attiva nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché quest'ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire le prestazioni di servizio nel campo del diritto alla salute, dell'istruzione scolastica, al lavoro, ecc.
- Propone interventi ed iniziative rispetto alle strutture competenti laddove siano accertate inosservanze di prescrizioni o comunque situazioni non conformi all'ordinamento tali da compromettere l'erogazione delle prestazioni di servizi a favore dei soggetti detenuti o limitati nella libertà personale;
- Presenta alle competenti Direzioni provinciali proposte o iniziative di informazione/divulgazione e di promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie dei soggetti sopra individuati;
- Presenta agli organi competenti programmi di interventi amministrativi da intraprendere per rafforzare l'azione volta ad assicurare il reale rispetto dei diritti

delle persone, in diretta collaborazione con gli Organi dell'Amministrazione della Giustizia e con i Servizi sociali territoriali interessati;

Art. 4 (Relazione agli Organi della Provincia)

1. Il Garante riferisce al Presidente, alla Giunta, al Consiglio Provinciale e alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza. Il Garante ha facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Garante presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla attività svolta.

Art. 5 (Strutture, Corrispettivo e Personale)

- 1. Il Garante ha diritto ad una indennità mensile, stabilita dalla Giunta, comunque non superiore al 50% di quella prevista per il Difensore Civico.
- 2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del supporto amministrativo e di segreteria fornitogli dall'Ente.

Durante il dibattito si assentano i Consiglieri Malinverno e Meroni. (presenti 37)

Il Presidente del Consiglio dà inizio alla votazione con sistema elettronico; terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la deliberazione con trentatre voti a favore; non partecipano al voto i Consiglieri Accame, Censi, Clerici, Gavazzi.

Il Presidente del Consiglio dà atto del risultato della votazione.

Il <u>Presidente del Consiglio</u>, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<u>La proposta risulta approvata con trentaquattro voti a favore; non partecipano al voto i Consiglieri Accame, Clerici e Gavazzi.</u>

Estratto del verbale provvisorio dell'adunanza consiliare in data 14 dicembre 2004.

Milano, 16 dicembre 2004

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

A liago

IL SEGRETARIO CENERALE
(Antonino PRINCIOTTA)